



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

VIII Sezione Penale

I Collegio

(artt. 74 ss., 491 c.p.p.)

All'udienza pubblica del 14 maggio 2015 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

In ordine alla richiesta di costituzione di parte civile della Regione Lazio, di Roma Capitale e dell'Associazione Nazionale per la lotta contro le illegalità e le Mafie "Antonino Caponnetto" per tutti i capi di imputazione,

Premesso che le richieste di costituzione di parte civile sono tutte correttamente formulate in persona dei rispettivi procuratori speciali, i quali hanno ricevuto esplicita delega in tal senso dal Sindaco, dal Presidente della Regione e dal legale rappresentante dell'Associazione, e che tutte le costituende parti civili hanno precisato in relazione alla lesione degli interessi specifici quali siano le ragioni della richiesta nonché la richiesta risarcitoria,

Il Tribunale,

OSSERVA

che, secondo l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, le persone giuridiche e gli enti di fatto sono legittimati a costituirsi parte civile non soltanto quando il danno riguardi un bene su cui gli stessi vantino un diritto di natura patrimoniale, ma più in generale quando il danno coincida con la lesione di un diritto soggettivo, sia riferito ad una situazione storicamente circostanziata e sia assunto nello statuto a ragione della propria esistenza o azione, con l'effetto che ogni attentato a tale interesse si configura come lesione della personalità o identità dell'associazione (Cfr.: sez. 4, n. 38991 del 10/6/2010 rv. 248848, sez. 3 n. 38290, del 3/10/2007 rv. 238103, sez. 5, n. 59 dell'1/6/89 rv. 182947).

Se tale principio vale in modo evidente per gli enti territoriali, lo stesso può altresì riferirsi alle associazioni non riconosciute, purché le stesse presentino un grado di effettiva e rilevante rappresentatività degli interessi offesi dal reato (cfr. Cass., sez. 6 n. 39010 del 10/4/2013 rv.

256593 con riferimento alla costituzione di parte civile dell'associazione non riconosciuta "Cittadinanza Attiva Onlus" in un processo per reati contro la P.A).

Sul punto, in particolare, vale la pena dare conto dell'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale in tema di requisiti che gli enti rappresentativi di interessi diffusi devono presentare al fine di esercitare la pretesa risarcitoria nel processo penale.

Secondo l'orientamento tradizionale, mutuato dal diritto amministrativo, la legittimazione a costituirsi parte civile nel processo penale spetta a tutti gli enti, riconosciuti e non, che dimostrino di avere un grado elevato di rappresentatività degli interessi di cui promuovono la tutela. In ambito penale, la giurisprudenza ha adottato per la prima volta tale criterio in relazione alle associazioni ambientaliste, in ipotesi di offese all'ambiente e conseguente pericolo per la salubrità dello stesso.

In tali occasioni la Corte di Cassazione ha precisato che un sufficiente grado di rappresentatività, legittimante la costituzione di parte civile, poteva essere riconosciuto a tutte quelle associazioni che avessero un legame diretto con il territorio offeso dalle condotte delittuose.

Da qui l'affermazione del principio secondo cui gli enti di fatto, differenti dagli enti territoriali istituzionali, dovessero essere territorialmente legati ai fatti di causa, per potere legittimamente avanzare la pretesa risarcitoria in sede penale.

Tale principio è oggetto di evoluzione sia in ambito amministrativo, materia di elezione di tali principi, sia nella giurisprudenza penale, di merito soprattutto, la cui osservazione consente di rilevare un atteggiamento di maggiore apertura verso la costituzione di parte civile di associazioni altamente rappresentative di interessi fondanti la comunità nazionale, quali il rispetto della legalità e il contrasto al fenomeno del crimine organizzato.

Segnatamente in talune pronunce (ordinanze G.I.P. del Tribunale di Roma: del 19/2/2014, est. Tudino, e Tribunale di Roma Sezione X del 21/1/2014, est. Ianniello), ai fini dell'ammissione all'azione processuale in qualità di danneggiato dal reato, viene valorizzato l'elevato grado di rappresentatività dell'associazione rispetto agli interessi in gioco, prescindendo dal vaglio del requisito squisitamente territoriale, poiché i valori rappresentati si reputano poter assumere una valenza marcatamente nazionale con la conseguenza che ad essi vanno applicati gli artt. 74 e ss., e non già l'art. 91 c.p.p.

Tale affermazione di principio tuttavia va accompagnata da una rigorosa valutazione in ordine all'ambito operativo dell'associazione e alla capacità della stessa di essere riconosciuta quale ente che si identifica con valori precisi ed univoci, al perseguimento dei quali dedica la propria esistenza e la propria attività.

Dette affermazioni hanno trovato da ultimo autorevole avallo nei principi enunciati dalle SS.UU. che hanno ribadito la legittimità di enti e associazioni non riconosciute ad esercitare l'azione risarcitoria anche in sede penale ove abbiano ricevuto dal reato un danno ad un interesse proprio coincidente con un diritto reale o con un diritto soggettivo del sodalizio, preso a cuore e assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza ed azione, e tale da avere assunto quindi la consistenza di un diritto soggettivo, assoluto ed essenziale: ciò in ragione dell'immedesimazione tra l'ente e l'interesse perseguito e dell'incorporazione tra i soci e il sodalizio stesso "sicché questo, per l'*affectio societatis* verso l'interesse prescelto e per il pregiudizio a questo arrecato patisce un'offesa e perciò anche un danno non patrimoniale dal reato" (SS.UU. n. 38343 del 24/4/2014 rv. 261110, imp. Espehahn).

Nel caso di specie lo statuto dell'Associazione, all'art. 5 espone il proponimento di "*costituire un'alternativa complessiva alle mafie e alla società mafiosa, partendo anche da esperienze già fatte o che sono in corso, in rapporto con l'insieme del movimento antimafia, rappresentato dalle varie associazioni che operano nel paese*": tale diritto è riscontrato dalle concrete azioni svolte e documentate per l'effettivo perseguimento degli scopi statutari (si vedano le iniziative elencate nel verbale del 7 giugno 2012, nonché l'elenco riepilogativo delle iniziative svolte nell'anno 2013, allegati alla dichiarazione di costituzione).

Ora non si può revocare in dubbio che l'associazione per la legalità e il contrasto alle mafie "Antonino Caponnetto" sia da anni attiva su tutto il territorio nazionale ed in particolare nel centro e nel sud Italia per la promozione di azioni di discredito del crimine organizzato e di diffusione nelle scuole di valori della legalità.

Per tale ragione le concrete ed effettive azioni svolte dalla associazione "Caponnetto" al fine di perseguire l'oggetto e lo scopo statutario consentono di riconoscere alla stessa quel necessario grado di rappresentatività degli interessi perseguiti *iure proprio*.

Conseguentemente non può non riconoscersi la legittimazione dell'associazione a costituirsi parte civile, da limitarsi peraltro ai soli fatti di cui al capo 3), che vede la contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 D.L. n.159/2011, al fine di evitare l'indiscriminata estensione della legittimazione in ogni caso in cui un organismo rivendichi di esser custode dell'interesse leso dal reato, a prescindere dalla situazione storica determinata e dalle precise finalità statutarie per le quali l'ente si è costituito.

Tale limitazione di legittimazione attiva trova qui ulteriore giustificazione, da un lato, nella precisa ed univoca *ratio* che caratterizza la circostanza aggravante in esame, la quale stigmatizza uno degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice di cui all'articolo art. 416-bis c.p., mentre, con riferimento agli ulteriori reati contestati, l'oggetto dell'attività della

costituenda parte civile non è pienamente conferente e pertanto deve esserne esclusa, in ossequio al dovuto rigore nella verifica della rappresentatività degli interessi e della coerenza con l'attività dell'associazione.

Nessun rilievo osta alla costituzione di parte civile della Regione Lazio e di Roma Capitale con riferimento a tutti i reati oggetto d'imputazione, in quanto enti territoriali che vantano una lesione patrimoniale immediata e diretta per i fatti contestati agli odierni imputati, tra di loro nono sovrapponibili ed, invero, eterogenei in ragione dei beni oggetto di rispettiva tutela e rappresentanza.

P.Q.M.

Visti gli artt. 74 e ss.,

AMMETTE

la costituzione di parte di civile della Regione Lazio e di Roma Capitale con riferimento a tutti a reati oggetto d'imputazione.

AMMETTE

la costituzione di parte civile dell'Associazione Nazionale per la Lotta contro le Illegalità e le Mafie "Antonino Caponnetto", limitatamente al capo d'imputazione n. 3) descritto dal decreto di giudizio immediato e agli imputati cui esso è contestato.

RIGETTA

Nel resto ^{le richieste di} ~~della relativa~~ costituzione di parte civile.

IL PRESIDENTE

I GIUDICI

Andrea De Luca
Paolo Della Rocca

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione dei Magistrati Ordinari in Tirocinio, Dott.ri Raffaele De Florio, Carmela Foresta, Luigi Iannelli, Paolo Mariotti.

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Udienza



Roma II

IL CANCELLIERE
(L. MARINELLA MARCONI)

4105/15